

Autorità per la vigilanza

sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Parere n. 71

del 6.03.2008

PREC499/07

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dal Consorzio Cooperative Costruzioni “Lavori di ristrutturazione ed ampliamento della sede del Museo dell'Automobile Carlo Biscaretti di Ruffia in Torino”. S.A. Museo dell'Automobile “Carlo Biscaretti di Ruffia”.

Il Consiglio

Considerato in fatto

In data 19.10.2007 è pervenuta l'istanza di parere in oggetto con la quale il Consorzio Cooperative Costruzioni lamenta l'illegittima esclusione dalla gara disposta dal Museo dell'Automobile Carlo Biscaretti di Ruffia. L'istante fa presente che l'esclusione è stata determinata dalla mancata apposizione della ceralacca sulla busta contenente i documenti amministrativi, facendo, altresì, rilevare che tale busta era a sua volta contenuta in una busta sigillata con ceralacca.

In sede di istruttoria procedimentale, sia la S.A. sia l'aggiudicataria hanno evidenziato la piena legittimità dell'operato della Commissione di gara, posto che le prescrizioni relative alle modalità di confezionamento dell'offerta contenute nel bando di gara erano chiare ed esplicite. Il bando di gara, al punto VI.4, prevedeva che “le singole buste contenenti la documentazione amministrativa, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere chiuse con colla e/o nastro adesivo e sui lembi di chiusura opportunamente controfirmati deve essere applicata punto di ceralacca, pena esclusione. Le stesse buste dovranno essere a loro volta inserite in un plico sottoposto alle medesime condizioni di confezionamento di cui sopra, pena esclusione”. Pertanto la Commissione di gara non poteva che applicare tale regola del bando, a tutela del trasparente svolgimento della procedura di gara, diversamente avrebbe violato la *par condicio* fra i concorrenti.

Ritenuto in diritto

Il motivo di esclusione imputato dalla Commissione di gara è relativo alle modalità di confezionamento dei plichi contenenti l'offerta, dettagliatamente regolate dal bando di gara.

Il bando di gara richiedeva l'osservanza di rigorose modalità di presentazione delle offerte, prescrivendo che le imprese partecipanti dovessero inserire in tre buste distinte, controfirmate sui lembi di chiusura e sigillate con ceralacca, la documentazione amministrativa, l'offerta tecnica e l'offerta economica, e che tali buste dovessero essere a loro volta inserite in un plico anch'esso controfirmato sui lembi di chiusura e sigillato con ceralacca, a pena espressa di esclusione

Secondo costante giurisprudenza, tali formalità assolvono la funzione di assicurare la custodia e l'integrità delle buste contenenti le offerte tecniche ed economiche e di evitare ogni possibile contestazione e sospetto di manomissione, anche solo potenziale, al riguardo, data la notoria possibilità di aprire e chiudere agevolmente, senza lacerazioni o segni evidenti, i lembi preincollati delle buste all'uopo comunemente usate, garantendo l'integrità dei plichi a tutela dell'imparzialità e trasparenza della procedura. Le stesse considerazioni, chiaramente, valgono anche per la busta contenente la documentazione amministrativa.

Tali adempimenti, inoltre, coerentemente con la finalità di tutelare la *par condicio* tra i concorrenti, assicurano l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente e, evitando la manomissione del contenuto del plico, garantiscono la segretezza dell'offerta. Pertanto, deve escludersi che l'assolvimento di tutte le formalità di presentazione per quanto attiene alla busta esterna possa surrogare tutte o alcune delle formalità prescritte per le buste interne (cfr. Tribunale Regionale Giustizia Amministrativa Trento 13.02.2006 n.40, TAR Reggio Calabria 15.9.2005 n. 1411, Cons. St. Sez. IV 12.2.1997 n. 105).

Ritenuto che le prescrizioni del bando, espresse in modo chiaro e preciso, non possono essere considerate meramente formali, ma sono poste a garanzia dei principi di *par condicio* e di segretezza delle offerte, non sussistono margini di discrezionalità da parte della Commissione giudicatrice, pertanto risulta legittima l'esclusione dalla gara dell'impresa che ha omesso la sigillatura del plico.

In base a quanto sopra considerato

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che la procedura posta in essere dalla S.A. in

riferimento alla esclusione dalla gara del Consorzio Cooperative Costruzioni è conforme alla normativa di settore.

I Consiglieri Relatori

Il Presidente

Piero Calandra

Luigi Giampaolino

Guido Moutier

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 27.03.2008